FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO IIIº SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 081/CFA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 marzo 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani — Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Mario Zoppellari — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

1. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI CALCIATORI MOUFAKIR HASSAN, ASANI GINO, RAHMAN MARWAN, DAKHALOUI BILAL, SOW KHADIM, HAQUE SAFIR RAHMAN, NONCHÉ L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. BERTOLDI MAURO E DELLA SOCIETÀ BOLZANOPIANI, SEGUITO GARA CHIUSA/BOLZANOPIANI DEL 13.10.2018 – CAMPIONATO JUNIORES U19 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano Com. Uff. n. 26 del 29.11.2018)

La C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e annulla la decisione impugnata, ripristinando la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 21 CPA Bolzano dell'1.11.2018.

2. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD TRICESIMO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3, SEGUITO GARA ASD TRICESIMO – ASD TARCENTINA DEL 12.1.2019 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli VG – Com. Uff. n. 82 del 5.2.2019)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Tricesimo di Tricesimo (UD). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD VDA CHARVENSOD AVVERSO LA SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI I INFLITTA AL SIG. LATTANZI MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 30 REGOLAMENTO LND E ALL'ART. 60 NOIF;
- AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4. COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4714/1161 PFI 17-18 MS/GR/PP DEL 14.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte VA - Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD VDA Charvensod di Charvensod (AO). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani — Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

- 4. RICORSO DEL SIG. GIOVE MASSIMO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ TARANTO FC 1927 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. N. 153 DEL 9.6.2017 LND SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5471/20 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 3.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)
- 5. RICORSO DELLA SOCIETA' TARANTO FC 1927 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. Y, COMMA 1, C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 5471/20 PF 18-19 GP/GC/BLP DEL 3.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5 li accoglie parzialmente e ridetermina così le sanzioni inflitte:

- Sig. Giove Massimo: inibizione di mesi 2;
- Taranto FC 1927: ammenda di € 1.000,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani — Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Avv. Cesare Persichelli — Componenti; Dott. Antonio Metitieri — Segretario.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' US FOLGORE CARATESE ASD AVVERSO LA SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. CRISCITIELLO MICHELE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 2 NOIF;
- AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. Y, COMMA I, C.G.S;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4697/31 PF 18-19 GP/AA/MG DEL 14.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 21.2.2019)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Folgore Caratese ASD di Carate Brianza (MB), riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto per il sig. Criscitiello Michele e l'ammenda a € 300,00 per la società US Folgore Caratese ASD. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELLA SOCIETA' POLISPORTIVA SILANUS PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA RIPETIZIONE DELLA GARA ASD MACOMER – POLISPORTIVA SILANUS DEL 3.2.2019 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 36 del 21.2.2019)

La C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Polisportiva Silanus di Silanus (NU), annulla la decisione impugnata, rimette gli atti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna per violazione del diritto alla difesa e ordina il nuovo esame di merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD DSS CASALE AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER GIORNATE 6 INFLITTA AL CALC. IANNELLI MICHELANGELO ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. I BIS, COMMI I E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI Y INFLITTA AL SIG. FONTANA CIPRIANO ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. I BIS, COMMI I E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E Y3 COMMI I E 6 NOIF, NONCHÉ ARTT. Y5 E 61, COMMI I E 5 NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. MARINIELLO ANTONIO ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ARTT. 45 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
- INIBIZIONE PER MESI I INFLITTA AL SIG. MARINIELLO PASQUALE ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. I BIS, COMMI I E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. IO, COMMA 2 C.G.S., 39 E 43 COMMI I E 6 NOIF, NONCHÉ ARTT. 45 E 61. COMMI I E 5 NOIF:
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 300,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.:

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 4562/22 PFI 18-19 MS/CS/GT DEL 12.11.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 94 del 21.2.2019)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD DSS Casale di Casal di Principe (CE) così dispone:

- Calc. lannelli Michelangelo riduce la sanzione della squalifica al presofferto;
- Sigg.ri Fontana Cipriano, Mariniello Antonio, Mariniello Pasquale e società ASD DSS Casale annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 21 marzo 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina